

UNIONE INTERNAZIONALE DELLA FAMIGLIA SERVITANA (U.N.I.F.A.S.)

STATUTI

Nome

1. In data 4 maggio 1987, si costituisce l'Unione Internazionale della Famiglia Servitana (UNIFAS) con sede in Roma.

Natura e finalità

2. L'UNIFAS riunisce i rappresentanti generali di tutte le componenti della Famiglia dei Servi e delle Serve di Maria, esistenti nel mondo.

Favorisce la collaborazione, lo scambio e il reciproco aiuto per la promozione e il continuo rinnovamento della fedeltà al "comune carisma", nel rispetto dell'autonomia e della identità di ciascun gruppo.

3. Finalità dell'Unione è di esprimere, animare e promuovere la comunione fraterna e la collaborazione nella Famiglia servitana attraverso:

- a) la conoscenza reciproca e la comunicazione;
- b) il vicendevole aiuto nei settori comuni della nostra vita e del nostro impegno di servizio (vocazioni, formazione, studio, ricerca, storia, mariologia, liturgia, missione, evangelizzazione, pastorale, ecc.);
- c) la lettura, insieme, dei segni dei tempi e la ricerca di risposte adeguate;
- d) la consultazione reciproca su argomenti ed iniziative di interesse comune.

4. L'UNIFAS può stabilire rapporti di collaborazione con gli organismi di animazione servitani esistenti nei vari paesi.

Composizione

5. Sono membri dell'Unione:

- il responsabile generale dell'Ordine dei Servi di Maria;
- le responsabili federali dei Monasteri delle Serve di Maria;
- le responsabili generali delle Congregazioni femminili delle Serve di Maria e degli Istituti Secolari;
- i responsabili nazionali dell'Ordine Secolare dei Servi di Maria e dei Gruppi laici;
- i rappresentanti delle UNIFAS nazionali;
- i frati Coordinatori regionali dell'Ordine dei Servi di Maria.

6. L'Unione non ha alcuna autorità giuridica sui gruppi-membri.

Gruppi UNIFAS nazionali

7. Fanno parte di ogni gruppo UNIFAS nazionale le varie componenti o espressioni della Famiglia dei Servi di Maria di una particolare area geografica regionale; i gruppi si incontrano su base regionale allo scopo di favorire la comunione e la collaborazione con la

Famiglia dei servi di Maria. Ogni gruppo nazionale sceglie un Presidente o una persona incaricata di tenere i rapporti con il Segretario internazionale.

Organizzazione

8. L'Unione opera attraverso:

- l'Assemblea;
- il Consiglio;
- il Segretariato.

9. Partecipano all'Assemblea con diritto di voto tutti i membri dell'Unione elencati nell'articolo 5; qualora siano impossibilitati ad intervenire, possono farsi rappresentare da delegati, scelti, preferibilmente, tra i membri del loro Consiglio, con gli stessi diritti.

10. Per la trattazione di argomenti di specifico interesse possono essere invitati esperti, presidenti di organismi nazionali servitani, rappresentanti di gruppi, ecc.

Presidente

11. Il Presidente dell'Unione è, di diritto, il Priore generale dell'Ordine dei Servi di Maria. Alla scadenza del suo mandato, gli succede automaticamente il neo-eletto Priore generale. Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio e ne presiede le riunioni.

Assemblea

12. L'Assemblea generale si riunisce, in via ordinaria, ogni quattro anni. Il Presidente la convoca sei mesi prima della data prefissata e ne prepara l'Agenda con il Consiglio. Se necessario, il Presidente dell'Unione, consultato il suo Consiglio, può convocare una Assemblea straordinaria.

13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) scambiare idee e informazioni di comune interesse;
- b) offrire indicazioni, suggerimenti, linee orientative su argomenti che si riferiscono alla natura e alla finalità dell'Unione (cf artt. 2 e 3);
- c) proporre iniziative sui vari aspetti della comunione nella Famiglia;
- d) orientare il lavoro da svolgere durante il quadriennio seguente;
- e) dare indicazioni circa l'istituzione di eventuali Commissioni di studio o di lavoro per aspetti particolari;
- f) trattare ed esaminare le questioni finanziarie dell'Unione;
- g) indicare al Consiglio nominativi per la istituzione del Segretariato, scelti tra i fratelli e le sorelle della Famiglia servitana.

14. L'Assemblea elegge il Consiglio. L'elezione avviene a maggioranza assoluta nel primo scrutinio e relativa nel secondo.

Consiglio

15. Il Consiglio, organo esecutivo dell'Unione, è formato dal Presidente e da cinque

Consiglieri rappresentanti delle varie componenti, eletti tra i membri dell'Assemblea e così elencati:

- una claustrale;
- due sorelle delle Congregazioni femminili (una italiana e una non italiana);
- un membro degli Istituti Secolari;
- un membro dell'Ordine Secolare dei Servi di Maria.

16. Il Consiglio provvede:

- ad eleggere, tra i suoi membri, un Vice-Presidente;
- a nominare il Segretario e l'Economo anche al di fuori dei membri dell'Assemblea;
- a istituire il Segretariato, tenendo conto delle indicazioni dell'Assemblea.

17. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno e provvede a:

- a) portare ad esecuzione le decisioni e gli orientamenti dell'Assemblea;
- b) fornire la dovuta documentazione e le informazioni ai membri dell'Unione;
- c) procedere alla istituzione di Commissioni speciali per scopi specifici e seguirne il lavoro;
- d) tenere l'Amministrazione dell'Unione.

Segretariato

18. Il Segretariato è organo operativo dell'Unione.

19. È compito del Segretariato:

- a) studiare i contenuti e le modalità di attuazione delle iniziative decise dall'Assemblea e definite dal Consiglio;
- b) facilitare il lavoro di riflessione, di ricerca e di comunicazione;
- c) assicurare il servizio di Segreteria necessario al funzionamento dell'Unione;
- d) aiutare il Consiglio a realizzare i punti b), c) e d), previsti dall'art. 17;
- e) tenere aggiornato l'Archivio dell'Unione;
- f) conservare i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio;
- g) favorire ed attuare concretamente i contatti dell'Unione con gli organismi di animazione ecclesiale, particolarmente servitani, delle varie parti del mondo;
- h) redigere un Foglio di informazioni;
- i) avvalersi della collaborazione di "Cosmo".

20. Il Segretariato è diretto dal Segretario nominato dal Consiglio.

Il Segretario partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio e ne redige i verbali; dovrà essere libero da responsabilità che possano impedire di svolgere adeguatamente il suo compito.

21. Il Segretario può avvalersi di collaboratori e di collaboratrici.

Durata e sostituzione degli incarichi

22. Tutti gli incarichi sono quadriennali e possono essere riconfermati.

23. Nel caso in cui un Consigliere/a non porti a termine il suo mandato nel gruppo di cui fa parte, chi gli succede resta in carica nel Consiglio fino al termine del mandato.

24. Nel caso in cui un Consigliere fosse impossibilitato a portare a termine il proprio mandato nell'Unione, il Consiglio nominerà un sostituto della componente del Consigliere uscente, il quale resterà in carica fino al termine del mandato.

Conferenze internazionali

25. Ogni quattro anni, in via ordinaria, si tiene - come deciso dal Consiglio - una Conferenza internazionale.

Amministrazione finanziaria

26. I membri dell'UNIFAS versano un contributo annuo, fissato dall'Assemblea generale, per coprire le spese dell'Unione e specialmente quelle del Segretariato.

27. Potrà essere istituito un fondo economico allo scopo di aiutare chi è in difficoltà a prendere parte alle Assemblee generali e alle Conferenze internazionali.

28. L'amministrazione finanziaria dell'Unione è affidata all'Economo che rende conto della sua gestione all'Assemblea e al Consiglio.

29. Modifiche al presente Statuto possono essere apportate dall'Assemblea se approvate con la maggioranza dei due terzi dei votanti.